

AREA SITO: BLOG
CATEGORIA: Novità fiscali
TITOLO: CONTRIBUTI ANCHE PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE/GASIVORE
DATA: 05 settembre 2022
AUTORE: dott. Nicola Cattelan

Considerato il costante aumento dei prezzi dell'energia, con la conversione in legge del Decreto Aiuti e la pubblicazione del Decreto Aiuti bis, il legislatore ha **ampliato la platea di soggetti** che possono fruire del credito d'imposta relativo ai costi sostenuti per l'acquisto e consumo di energia elettrica e gas naturale nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022, facendovi rientrare anche **le imprese cosiddette non energivore e non gasivore** ai sensi del DM 21.12.2017.

Per la definizione di impresa energivora e gasivora si rimanda al nostro post dell'11 aprile 2022.
<https://sistemassociati.it/contributo-energia-potenziato-dal-decreto-ucraina/>

CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE NON ENERGIVORE

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore al 16,5 kW, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata ed acquistata nel **secondo e terzo trimestre dell'anno 2022**. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia nel primo/secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

A titolo esemplificativo riportiamo un calcolo numerico per la determinazione del credito spettante:

- Prezzo medio della componente energetica primo trimestre 2022: €/kWh 0,28485;
- Prezzo medio della componente energetica primo trimestre 2019: €/kWh 0,09519;
- Variazione percentuale fra i valori: 199,24% (quindi > del 30%);
- Costo sostenuto nel trimestre di riferimento: € 79.500
- Valore del credito di imposta spettante (15% del costo sostenuto): €11.925



CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE NON GASIVORE

Per le imprese diverse da quelle definite "a forte consumo di gas naturale", è previsto, invece, un **credito d'imposta pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel **secondo e terzo trimestre dell'anno 2022**, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel primo/secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. L'indice dei prezzi a cui fare riferimento per effettuare il calcolo è il Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME).
<https://www.mercatoelettrico.org/it/>

A titolo esemplificativo riportiamo un calcolo numerico per la determinazione del credito spettante:

- Prezzo di riferimento della componente energetica primo trimestre 2022: €/MWh 98,75
- Prezzo di riferimento della componente energetica primo trimestre 2019: €/MWh 20,94
- Confronto in percentuale fra i valori: 371,6%
- Costo sostenuto nel trimestre di riferimento: 86.500
- Valore del credito d'imposta spettante (25% del costo sostenuto): 21.625.

AMMONTARE DEL CREDITO CALCOLATO DAL FORNITORE

Per entrambi i crediti sarà direttamente il fornitore di energia/gas (purché l'azienda non abbia cambiato fornitore dal 2019 ad oggi) a fornire una comunicazione nella quale sono riportati:

- il conteggio dei consumi e dell'incremento % del costo;
- l'importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022.

SINTESI

	Credito II trim 2022	Credito III trim 2022
Check incremento costo	+ 1^ trimestre 2022 - 1^ trimestre 2019	+ 2^ trimestre 2022 - 2^ trimestre 2019
Soglia per spettanza del credito	Incremento > 30%	Incremento > 30%
Ammontare del credito per non energivori	15% del costo sostenuto nel II trim 2022	15% del costo sostenuto nel III trim 2022
Ammontare del credito per non gasivori	25% del costo sostenuto nel II trim 2022	25% del costo sostenuto nel III trim 2022

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CREDITI

Entrambi i crediti possono essere utilizzati in **compensazione nei modelli F24** per il pagamento di altre imposte **entro il 31.12.2022**, oppure **può essere ceduto a terzi** previa apposizione del visto di conformità.

Questi i codici tributo da utilizzare per la compensazione per il credito del II trim:

- codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore”
- codice tributo 6964 “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale”.

Il corrispondente contributo non è soggetto a tassazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.

Si ricorda che non è previsto alcun credito per i costi di energia/gas sostenuti nel I trimestre 2022, mentre si attendono nuovi interventi da parte del Governo per i mesi a venire.

Nicola Cattelan

www.sistemassociati.it

SEGUICI SU



Se desideri ricevere gratuitamente tutti i nostri post di approfondimento, **SEGUICI SU LINKEDIN:**

aprire il link: <https://www.linkedin.com/company/sistemassociati>

clicare: “segui”